



**ISTITUTO COMPRESIVO "E. VANONI" DI ARDENNO (SO)**

23011 - Via Libertà, 2 - ☎ 0342 662237

[www.icardenno.gov.it](http://www.icardenno.gov.it) - [soic815004@istruzione.it](mailto:soic815004@istruzione.it) - [soic815004@pec.istruzione.it](mailto:soic815004@pec.istruzione.it)

## **PROGETTO INCLUSIONE**

### **PROTOCOLLO ACCOGLIENZA**

APPROVATO COLLEGIO DOCENTI SEZIONALE: 13.12.2016

APPROVATO COLLEGIO DOCENTI UNITARIO: 12.01.2017

# Protocollo di accoglienza

## ❖ Finalità e compiti

- favorire il processo di integrazione sociale;
- sviluppare la conoscenza del fenomeno migratorio;
- favorire gli interventi a favore dei minori attraverso l'utilizzo di operatori e mediatori culturali.

Come detta la C.M. 73 del 2 marzo 1994, *"l'educazione interculturale, nei suoi molteplici aspetti, connota costantemente il processo formativo ed impegna comunque la progettualità scolastica, e attiva strategie mirate in presenza di alunni stranieri, in funzione dei bisogni rilevati. L'obiettivo dell'integrazione è, quindi, quello di garantire paritarie condizioni di accesso al diritto allo studio attraverso momenti formativi personalizzati. In presenza di alunni stranieri si pone in primo luogo il 'tema dell'accoglienza'. La scuola deve tener presenti le condizioni di disagio generale delle famiglie e, in particolare, i problemi conseguenti allo sradicamento dell'alunno dall'ambiente originario. Il rapporto con le famiglie e con le comunità consente la conoscenza delle diverse situazioni, con riferimento agli ordinamenti e ai modi di vita del Paese di provenienza (rapporti sociali, impostazione pedagogica, metodi e programmi scolastici), alle condizioni socio-economiche e alle particolarità di ciascun caso. "*

## Commissione intercultura

La Commissione intercultura è un gruppo di lavoro che si occupa delle tematiche relative all'inserimento degli alunni stranieri presenti nella scuola; ha compiti progettuali, operativi, valutativi e di documentazione.

La Commissione è un'emanazione del Collegio docenti che individua al suo interno le risorse umane disponibili, ne approva e ne sostiene le iniziative. La sua composizione deve poter garantire la circolarità delle informazioni, la corresponsabilità nei compiti, l'effettiva attuazione dei progetti, la loro valutazione e documentazione. A tale fine dovrà essere formata da un adeguato numero di docenti con diverse specificità disciplinari, tenendo conto delle esperienze professionali e dei percorsi di formazione e/o autoformazione. Si può inoltre prevedere la partecipazione di altre figure, quali un componente della Segreteria della Scuola, i mediatori linguistici o altri operatori esterni alla scuola.

## ❖ Componenti

La Commissione è formata:

- ✓ dal Dirigente scolastico;
- ✓ da un gruppo di quattro/cinque docenti, scelti ogni anno in base alle classi ove vengono inseriti gli alunni neo arrivati in Italia.
- ✓ un componente della Segreteria incaricato delle pratiche burocratiche attinenti l'iscrizione dell'allievo straniero;
- ✓ eventuali mediatori linguistici o altro personale esterno alla scuola inserito in progetti in corso.

## ❖ Compiti

La Commissione ha il compito di:

- ✓ gestire le varie fasi dell'inserimento dei nuovi alunni;

- ✓ monitorare il percorso di inserimento e di integrazione degli alunni stranieri verificandone periodicamente l'evoluzione e acquisendo la documentazione relativa all'adeguamento della programmazione e ad eventuali Progetti Educativi Personalizzati;
- ✓ collaborare con i Consigli di classe per attuare interventi finalizzati che favoriscano l'integrazione e l'apprendimento;
- ✓ elaborare progetti specifici di alfabetizzazione e di consolidamento linguistico;
- ✓ allestire laboratori di L2, elaborando annualmente i criteri per l'accesso in funzione dei bisogni e delle risorse;
- ✓ promuovere attività di formazione dei docenti nell'ambito interculturale;
- ✓ attivare collaborazioni e intese con enti e associazioni operanti sul territorio (accordi di rete scuola/extrascuola);
- ✓ acquisire materiali, strumenti e testi anche in collaborazione con altre scuole (lavoro di rete);
- ✓ documentare e valutare l'attuazione dei progetti attivati;
- ✓ modificare e aggiornare il Protocollo d'Accoglienza;
- ✓ partecipare agli incontri dello "Sportello alunni stranieri" di Verdellino (F.S.).

### **FASI DELL'ACCOGLIENZA**

#### ❖ **Iscrizione**

##### Compiti della Segreteria:

- ✓ fornire informazioni sulla Scuola
- ✓ fornire supporto per la compilazione della domanda di iscrizione
- ✓ richiedere la documentazione relativa al percorso scolastico pregresso
- ✓ informare il referente o un altro componente della Commissione Intercultura della richiesta di iscrizione
- ✓ concordare con il referente la data per un colloquio tra un docente della Commissione Intercultura e la famiglia dell'alunno
- ✓ richiedere l'eventuale intervento di un mediatore linguistico.

#### ❖ **Colloquio con la famiglia**

##### Compiti del Dirigente Scolastico, di un docente dell'équipe o del consiglio di classe:

rilevazione dei dati socio-anagrafici relativi all'alunno straniero e alla sua famiglia mediante compilazione di una traccia di colloquio. La traccia ha funzione orientativa del colloquio e deve essere considerata come uno strumento flessibile e integrabile.

#### ❖ **Incontro con l'alunno**

##### Compiti di un docente dell'équipe o del consiglio di classe:

somministrazione prove per accertare abilità e competenze linguistiche (italiano L2 e lingua straniera) e logico-matematiche.

#### ❖ **Valutazione per l'inserimento**

##### Compiti della commissione intercultura

- ✓ analisi della storia pregressa
- ✓ correzione, valutazione delle prove e quadro di sintesi delle competenze accertate
- ✓ proposta di assegnazione alla classe e alla sezione

- [Predisposizione di corsi di prima alfabetizzazione lingua italiana L2](#)

L'Istituto, anche in base alle risorse professionali a disposizione, predispone corsi di prima alfabetizzazione di lingua italiana L2, prevalentemente nelle ore curricolari, ma anche nelle ore extracurricolari. Tali corsi possono essere allestiti anche nei periodi estivi e/o di sospensione delle lezioni scolastiche, qualora vi siano le risorse professionali e/o economiche disponibili.

## **CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'ALLIEVO ALLA CLASSE E PER LA SCELTA DELLA SEZIONE**

Gli elementi raccolti durante il colloquio con i genitori, la valutazione delle prove per l'accertamento delle abilità e le competenze dell'allievo forniscono le informazioni necessarie per l'inserimento nella classe.

Per l'espletamento dei colloqui e la somministrazione delle prove è necessario utilizzare un periodo di tempo adeguato per non svolgere il lavoro affrettatamente e, nel contempo, per non dilatare eccessivamente i tempi di attesa dell'alunno neoarrivato.

Occorre però tenere presenti i criteri previsti dall'art. 45 del D.P.R. 394 31/8/99 che recita:

*"I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:*

- a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;*
- b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;*
- c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;*
- d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno".*

Per operare la complessa scelta della sezione Il Dirigente Scolastico dovrà considerare una pluralità di fattori:

1. numero di allievi per classe;
2. presenza nella classe di altri allievi stranieri e loro Paese di provenienza;<sup>3</sup>
3. distribuzione equilibrata degli alunni stranieri per classe;
4. insegnamento di una lingua straniera già conosciuta dall'alunno neoarrivato;
5. storia apprenditiva e relazionale della classe;
6. presenza nella classe di allievi diversamente abili e tipologia della loro disabilità;
7. presenza nella classe di situazioni di disagio socio-ambientale o scolastico.

Alla fine del processo di valutazione il Dirigente Scolastico prenderà la decisione definitiva e la comunicherà formalmente al Consiglio di Classe.

## **RUOLO DELL'ÉQUIPE E DEL CONSIGLIO DI CLASSE**

Dopo l'assegnazione dell'allievo straniero alla classe e alla sezione, sarà cura dei docenti di tale classe informare i ragazzi dell'inserimento di un nuovo compagno e curarne l'accoglienza all'interno della classe, assumendo informazioni relative ai modelli formativi e agli aspetti culturali del Paese di provenienza, senza tuttavia dare troppa enfasi al momento dell'ingresso per non mettere a disagio l'allievo straniero facendolo sentire troppo al centro dell'attenzione. Tuttavia sarebbe bene dedicare uno spazio alla conoscenza dei nomi dei compagni, dell'orario scolastico e di alcune informazioni pratiche relative alla routine giornaliera (materiale occorrente, abbigliamento per la palestra, etc.) per aiutare lo studente ad orientarsi nel nuovo contesto. In particolare i docenti di classe:

- ✓ favoriscono l'integrazione nella classe affiancando, se necessario, un peer tutor all'allievo straniero;
- ✓ continuano l'osservazione e rilevano i bisogni specifici d'apprendimento dell'alunno straniero;
- ✓ adottano un approccio metodologico adatto all'inserimento dell'allievo neo arrivato;
- ✓ adottano strategie didattiche facilitatrici del processo di apprendimento;
- ✓ adattano la programmazione alle esigenze dell'allievo straniero;

- ✓ se necessario, redigono un Piano Educativo Personalizzato come recita l'art. 45 comma 4 del D.P.R. 394 31/8/99<sup>4</sup> anche facendo riferimento agli obiettivi eventualmente elaborati dai gruppi disciplinari;
- ✓ prevedono la frequenza dell'allievo ai corsi di alfabetizzazione di italiano L2;
- ✓ concordano criteri di valutazione;
- ✓ si attivano per supportare adeguatamente l'allievo e orientarlo anche con il coinvolgimento della famiglia, nella scelta della scuola secondaria di II grado.

| <b>NORMA</b>   | <b>ARGOMENTI TRATTATI</b>   |
|--|---|
| <b>D.P.R. 722, 10 settembre 1982</b><br><i>"Attuazione della direttiva CEE nr 486/1977 relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti"</i>                        | Obbligo scolastico e diritto allo studio degli stranieri in Italia - iscrizioni - assegnazione alle classi - alfabetizzazione lingua italiana -valorizzazione della lingua e cultura del Paese di provenienza.  |
| <b>C.M. 301, 8 settembre 1989</b><br><i>"Inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio"</i> | Obbligo scolastico e diritto allo studio degli stranieri in Italia - iscrizioni - assegnazione delle classi - ricognizione del livello di maturità culturale - alfabetizzazione lingua italiana - collaborazione con le famiglie e con le comunità straniere. |
| <b>C.M. 205, 26 luglio 1990</b><br><i>"La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri -L'educazione interculturale"</i>   | Obbligo scolastico e diritto allo studio degli stranieri in Italia - iscrizioni - assegnazione alle classi - verifica livello di  |

---

<sup>4</sup> Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenze dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento, allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati.

|   |  |
|---|--|
|   | partenza -mediatori culturali -<br>collaborazione con le famiglie e con le<br>comunità straniere -valorizzazione della<br>lingua e cultura del Paese di provenienza -<br>orientamenti educativi e didattici per<br>un'educazione interculturale -nomadi.   |
| <b>C.M. 400, 31 dicembre 1991</b><br><i>"Prescrizioni e iscrizioni degli alunni" (in<br/>particolare artt. 6 e 7)</i>   | Iscrizioni.  |
| <b>C.M. 67, 7 marzo 1992</b><br><i>"Studenti provenienti dall'estero -<br/>Iscrizioni"</i>  | Iscrizioni - lotta al razzismo e alla<br>discriminazione.  |
| <b>C.M. 5, 12 gennaio 1994</b><br><i>"Iscrizione nelle scuole e negli istituti di<br/>ogni ordine e grado di minori stranieri<br/>privi del permesso di soggiorno"</i>                        | Iscrizioni.  |
| <b>C.M. 73, 2 marzo 1994</b><br><i>"Dialogo interculturale e convivenza<br/>democratica: l'impegno progettuale della<br/>scuola"</i>  | Progetti di accoglienza - alfabetizzazione<br>lingua italiana - collaborazione con le<br>famiglie e con le comunità straniere -<br>valorizzazione della lingua e cultura del<br>Paese di provenienza;<br>- orientamenti educativi e didattici per<br>un'educazione interculturale - istituzione<br>di Commissione Intercultura del Collegio<br>Docenti;<br>- lotta al razzismo e alla discriminazione. |
| <b>D.L.297, 16 aprile 1994 (art.115)</b><br><i>"Testo unico delle disposizioni legislative<br/>in materia di istruzione" estratto del Capo<br/>II sulla scolarità dei cittadini stranieri</i> | Assegnazione alle classi.  |
| <b>C.M. 119, 6 aprile 1995</b><br><i>"Iscrizione degli alunni alle scuole o<br/>istituti statali di ogni ordine e grado"</i>  | Iscrizioni.  |
| <b>C.M. 658, 24 ottobre 1997</b><br><i>"Vaccinazioni obbligatorie - Ammissione<br/>alle scuole dell'obbligo di alunni non<br/>vaccinati"</i>  | Vaccinazioni.  |

NORMATIVA IN TEMA DI ALUNNI STRANIERI

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Legge 40, 6 marzo 1998</b><br/> <i>"Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"</i></p>   | <p>Alfabetizzazione lingua italiana - mediatori culturali - collaborazione con le famiglie e con le comunità straniere - valorizzazione della lingua e cultura del Paese di provenienza.</p>  |
| <p><b>D.L. 286, 25 luglio 1998</b><br/> <i>"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"</i></p>   | <p>Obbligo scolastico e diritto allo studio degli stranieri in Italia - alfabetizzazione lingua italiana - valorizzazione della lingua e cultura del Paese di provenienza.</p>  |
| <p><b>Circolare Ministero della Sanità, 7 aprile 1999</b><br/> <i>"Il nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'età evolutiva"</i></p>   | <p>Vaccinazioni.</p>  |
| <p><b>D.P.R. 394, 31 agosto 1999</b><br/> <i>"Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"</i></p>   | <p>Obbligo scolastico e diritto allo studio degli stranieri in Italia - iscrizioni - mediatori culturali.</p>   |
| <p><b>C.M. 249, 21 ottobre 1999</b><br/> <i>"Scuole situate in zone a forte processo immigratorio"</i></p>   | <p>Alfabetizzazione lingua italiana.</p>  |
| <p><b>C.M. 658, 23 marzo 2000</b><br/> <i>"Iscrizione dei minori stranieri alle classi delle scuole di ogni ordine e grado"</i></p>  | <p>Iscrizioni.</p>  |
| <p><b>M.I.U.R., febbraio 2006</b><br/> <i>"Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri"</i></p>  | <p>Obbligo scolastico e diritto allo studio degli stranieri in Italia - mediatori linguistici - orientamento - formazione personale scolastico.</p>   |
| <p><b>DPR 122/2009</b><br/> <b>Art. 1-9-10</b></p>   | <p>Valutazione formativa.<br/>         Centratura sul processo di apprendimento (non solo sul "prodotto").<br/>         Considerazione del valore aggiunto.</p>   |
| <p><b>Legge 53/2003</b></p>  | <p>Personalizzazione dei percorsi di apprendimento.</p>   |
| <p><b>Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.</b><br/><br/> <b>Circolare n. 8 del 6 marzo 2013.</b><br/><br/> <b>Circolare Ministeriale del 22 novembre 2013.</b></p> | <p>Si passa dall'integrazione degli alunni certificati a quella di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali.<br/>         Si introducono il PAI (Piano annuale per l'inclusione) e il GLI (Gruppo di lavoro per l'inclusione).</p> |
| <p><b>Circolare Ministeriale 4233 del 19/02/2014</b><br/> <b>"Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri"- febbraio 2014</b></p>  | <p>Accoglienza, coinvolgimento e partecipazione delle famiglie; valutazione e orientamento, didattica dell'italiano come seconda lingua.</p>  |

## **CRITERI E INDICAZIONI PER L'ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI NEOARRIVATI**

### **PREMESSA**

Negli ultimi anni la presenza degli studenti stranieri nelle scuole della provincia di Bergamo ha visto un aumento sensibile in tutte le classi della scuola dell'obbligo e non.

Riproporre il tema relativo alle modalità d'iscrizione degli studenti neo arrivati si dimostra urgente e significativo per i seguenti motivi:

1. saper rispettare in modo adeguato il diritto allo studio degli studenti;
2. rispettare la normativa vigente.

### **ISCRIZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA**

Per i bambini stranieri neo arrivati da iscrivere nelle classi della Scuola primaria si consiglia di rispettare il criterio dell'età anagrafica per i seguenti motivi:

1. la gran parte degli alunni, se supportati adeguatamente, in breve tempo riesce a raggiungere livelli accettabili di competenza in lingua italiana;
2. in caso di ipotetica bocciatura durante l'iter di studio, il ritardo scolastico risulterebbe essere di **un anno e non di due anni** (vanno evitate, se possibile, le situazioni problematiche di studenti nelle classi terminali della Scuola Secondaria di I grado di età troppo diversa rispetto ai compagni di classe).

### **CASI PARTICOLARI**

- A. Alunni che iniziano la scuola nel Paese d'origine a 7 anni: vanno inseriti necessariamente in una classe inferiore all'età anagrafica;
- B. alunni (ad esempio dell'America Latina) che s'iscrivono nel II quadrimestre: vanno inseriti nella classe conclusa nel Paese d'origine.

### **ISCRIZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Le osservazioni sopra riportate sono ritenute valide anche per l'inserimento degli studenti nella Scuola Secondaria di I grado.

### **ALTRI CASI PARTICOLARI:**

- ✓ studenti neo arrivati di **14 anni compiuti o da compiere nell'anno solare in corso**: vanno inseriti necessariamente in una classe terza;
- ✓ studenti neo arrivati di **15 anni compiuti o da compiere nell'anno solare in corso che chiedono l'iscrizione nel periodo settembre/dicembre**: non vanno iscritti, ma vanno guidati nella scelta di una Scuola Secondaria di II grado.

### **ISCRIZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO**

- ✓ Studenti neo arrivati di **15 anni compiuti o da compiere nell'anno solare in corso che chiedono l'iscrizione nel periodo settembre/dicembre**: vanno iscritti in classe prima, scuola secondaria di II grado, e va prospettato anche il percorso integrato per conseguire la licenza media alla fine dell'anno scolastico presso il CTP EDA di riferimento;
- ✓ studenti neo arrivati di **16 o più anni compiuti o da compiere nell'anno solare in corso che chiedono l'iscrizione nel periodo settembre/dicembre**: va valutato caso per caso per prevedere l'inserimento in classi successive alla classe prima (anche per questi studenti va prospettato il percorso integrato per conseguire la licenza media alla fine dell'anno scolastico presso il CP EDA di riferimento);
- ✓ studenti neo arrivati che **devono compiere 16 anni nell'anno solare in corso e chiedono l'iscrizione nel periodo gennaio/maggio**: va prospettato un corso di alfabetizzazione italiana c/o il più vicino CTP EDA di riferimento. Per questi studenti va garantito però nell'anno scolastico successivo l'iscrizione nella Scuola Superiore scelta e va prospettato anche il percorso integrato per



conseguire la licenza media alla fine dell'anno scolastico presso il CTP EDA di riferimento.

Per gli alunni NAI e/o alunni con uno svantaggio linguistico, per i quali l'équipe pedagogica o il consiglio di classe lo ritenesse opportuno, viene predisposto un PDP.

*«Per questi alunni e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana [...] è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative».*

*"[...] è compito doveroso dei Consigli di Classe o del team docenti indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica"*  
(Circolare ministeriale n. 8/2013)

## **LINEE ORIENTATIVE SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI**

La valutazione degli alunni stranieri, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, deve essere pensata nel contesto del percorso delineato dal protocollo di Accoglienza in uso nelle Istituzioni Scolastiche. Essa deve avere un carattere eminentemente orientativo e formativo finalizzato alla promozione della persona nell'interezza della sua storia e del suo progetto di vita. In questa prospettiva vanno dunque rilette le fasi e gli scopi normalmente agiti, previsti dalle vigenti disposizioni ministeriali e integrati dai riferimenti normativi specifici per gli alunni stranieri. La valutazione iniziale coincide, per gli alunni stranieri neo-arrivati, con la prima fase dell'accoglienza che vede i docenti impegnati nella rilevazione delle competenze in ingresso per mezzo di diverse azioni: colloqui con familiari e alunno/a, esame documentazione scolastica del paese di origine, somministrazione prove oggettive di ingresso, prevedendo per le discipline, qualora lo si ritenga necessario, l'intervento di mediatori linguistico-culturali.

In accordo con quanto contenuto nella normativa nazionale, la scuola provvede a rilevare le competenze per valutare il livello scolastico e formativo di partenza al fine di definire, per ciascun allievo straniero, un percorso educativo personalizzato. Esso va predisposto sia per gli allievi NAI, che per gli allievi immigrati da più tempo o nati in Italia, con particolari bisogni linguistici e di apprendimento.

La famiglia va informata sulla necessità di programmare un Percorso Educativo Personalizzato, atto a favorire l'inserimento nel nuovo contesto scolastico, l'acquisizione della lingua italiana e il successo formativo dell'allievo.

## **LA NORMATIVA**

Il carattere prevalentemente diagnostico della valutazione nella fase dell'ingresso a scuola risalta maggiormente alla luce di quanto affermato dall'art. 45, comma 4 del DPR n. 394/99

"Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento".

Indicazioni riprese e sostenute dalla C.M. n.24/06 LINEE GUIDA " ... ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione" e dalla scelta pedagogica e didattica dei piani di studio personalizzati: PSP-L.53/2003 e Nuove Indicazioni Nazionali.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, 2. "L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento".

- Art. 4 Autonomia didattica " [...] realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune... Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati".

DPR n. 122 del 22 giugno 2009, norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia "I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani"

DPR n. 122 del 22 giugno 2009, norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia "I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani" .

L'adattamento del programma si concretizza nella definizione da parte del team dei docenti di classe di un PDP che, oltre a valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse, deve mirare a coinvolgere e motivare l'alunno/a. La durata dell'adozione del PDP è estremamente personale, varia in base ai progressi dell'alunno/a, in generale si può ipotizzare una durata di almeno due anni. Il PDP è un punto di riferimento e deve essere redatto anche se il percorso personalizzato riguarda solo alcune discipline.

Attraverso questo strumento il team dei docenti di classe indirizza il percorso di studi verso gli obiettivi comuni mediante scelte quali:

1. l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana;
2. la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti (nel 1<sup>o</sup> quadrimestre), al momento valutati inaccessibili agli allievi, da riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali;
3. la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline, nonché la selezione e la declinazione delle competenze ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione dell'allievo, compresa l'integrazione delle competenze già sviluppate in L1 (lingua d'origine);
4. la sostituzione della seconda lingua straniera con l'insegnamento della L1 o di una lingua straniera comunitaria il cui studio era già stato avviato nel paese d'origine, compatibilmente con la disponibilità delle risorse professionali interne alla scuola;

7. l'individuazione di strategie didattiche coerenti con l'effettiva situazione di partenza dell'allievo/a e con l'efficace gestione di classi eterogenee;

9. è anche da considerare l'opportunità di una rimodulazione dei contenuti, che escluda in parte o in toto quelli previsti dal POF per l'anno frequentato dallo studente NAI, per sostituirli con contenuti adatti al livello di competenza linguistica dello studente realmente verificato, a condizione che tali contenuti siano funzionali allo sviluppo delle competenze previste per l'anno di corso che lo studente frequenta.

Il team dei docenti di classe concorda, condivide e stende il PDP compilando, entro due mesi dall'inizio della frequenza scolastica, una specifica scheda che va periodicamente aggiornata in base ai bisogni formativi dell'allievo. La stesura del PDP non è più necessaria nel momento in cui l'allievo è in grado di seguire autonomamente gran parte delle attività ed è in grado di raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari della classe d'inserimento. La realizzazione del PDP si concretizza anche attraverso l'attivazione di laboratori, interventi individualizzati, in piccolo gruppo, per classi aperte, percorsi integrati tra ordini di scuola diversi e in collaborazione con il territorio.

### **CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE**

La valutazione è strettamente connessa alla didattica e alla gestione della classe. Non si può pensare di valutare a prescindere da ciò che si è fatto, per gli allievi e con gli allievi. I docenti delle discipline si avvarranno di prove di verifica appositamente predisposte, che contribuiranno a fornire elementi utili alla valutazione, che sarà specchio della personalizzazione del percorso.

È fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che considera e misura i progressi formativi tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e, soprattutto, delle potenzialità di apprendimento dimostrate. Agli allievi stranieri neo-arrivati dovrebbero essere riconosciute, valorizzate e adeguatamente valutate le conoscenze in L1, maturate nel percorso scolastico pregresso nel Paese d'origine e opportunamente verificate da un docente del team in collaborazione con un mediatore.

Il fatto che non conoscano l'italiano non significa che non sappiano nulla: non sono allievi "vuoti" di competenze, semplicemente non hanno ancora le parole per esprimere ciò che sanno e che sanno fare (conoscenze e abilità).

Il team dei docenti di classe, nel caso di:

- allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato,
- allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana,
- allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine,
- allievi non alfabetizzati in lingua d'origine,

considera che "i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico" e dà una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l'allievo all'anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il team dei docenti di classe a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dell'allievo, in un'ottica di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti. Tale procedura appare particolarmente importante nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe.

Nell'ottica formativa della valutazione, è opportuno considerare indicatori comuni che concorrono alla valutazione:

- il percorso scolastico pregresso
- la motivazione ad apprendere

- la regolarità della frequenza
- l'impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche
- la progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento

Nell'ottica di una verifica efficace è opportuno considerare tipologie diverse di prove da somministrare:

- prove oggettive
- vero-falso
- scelta multipla con una sola risposta
- scelta multipla con più risposte
- completamento
- il numero di items ridotti
- con tempi di svolgimento più lunghi
- con possibilità di consultare testi
- con la presenza di un tutor

Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari è indispensabile tener conto :

- dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2 che costituiscono parte integrante della valutazione di italiano, intesa come materia curricolare;
- delle conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi, relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe (cfr. prospetto Valutazione intermedia –finale);

#### Valutazione intermedia

- usare la lingua straniera, in un primo tempo, come lingua veicolare;
- sostituire la seconda lingua straniera con insegnamento italiano L2 (C.M. 4 del 15/01/09)

Ipotesi a) :

Non valutato in alcune discipline con motivazione espressa: Nel documento di valutazione del I° quadrimestre va riportato:

"La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana".

Ipotesi b) :

Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano personalizzato: Nel documento di valutazione va riportato:

" La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana".

#### Valutazione finale

Piano personalizzato (con differenziazione in tutte od alcune discipline)

- Indipendentemente da lacune presenti, il Team docenti valuta i positivi progressi compiuti e le potenzialità di sviluppo di ciascun alunno.
- Il raggiungimento del livello A2 QCEL può essere considerato uno degli indicatori positivi, ma non vincolanti, per la continuazione del percorso scolastico.
- Valutazione che rispetti tempi di apprendimento/ acquisizione delle varie discipline, come dal P.D.P.

Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano personalizzato:

Nel documento di valutazione va riportato: " La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana". [\*]

L'alunno viene ammesso alla classe successiva in base agli obiettivi previsti nel piano personalizzato e ai progressi compiuti.

[\*] per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana (ad esempio, esercitazioni pratiche, disegno, educazione fisica, lingua

straniera conosciuta), si potrà procedere alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse.

## **ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA di 1^**

### **GRADO LA NORMATIVA**

L'OM n.90/01 e l'OM n.56/02 prevedono che i consigli di classe considerino le seguenti indicazioni e disposizioni: "Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e attitudini dimostrate (art.9, 3)...è data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna classe terza, su proposta motivata dei rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare (art.9,31); inoltre i consigli di classe sono tenuti a ...considerare l'indispensabile coerenza tra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza (art.11,1);....gli esami di idoneità e di licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità o di licenza media le prove scritte non hanno carattere eliminatorio rispetto alle prove orali (art.11,5)".

La Circolare n. 48 del 31/05/2012 "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente", a proposito della seconda lingua comunitaria stabilisce che ...resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si avvalgono delle ore della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova d'esame.

Nel caso di studenti inseriti nell'ultimo anno del ciclo, il Consiglio di classe delibera l'ammissione all'esame tenendo conto delle peculiarità del percorso personale ( PDP) e dei progressi compiuti, avvertendo che il processo di apprendimento dell'italiano L2 non può considerarsi concluso.

### **LE PROVE D'ESAME**

#### **Nota n. 3587 del 3/06/2014 "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione"**

***"Per altre situazioni di alunni con BES [...] la Commissione d'esame terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d'esame i Piani Didattici Personalizzati.***

***In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA".***

È opportuno contemperare le prove dell'esame di licenza con il possesso delle competenze essenziali

Le prove scritte ed orali per l'allievo straniero si configurano come prove in L2, pertanto è opportuno:

- prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall'alunno;
- facilitare l'elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi, domande guida) che orali;
- consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue;
- concordare per il colloquio argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel percorso scolastico personale dell'allievo straniero.
- nel corso delle prove prevedere, se inserito nel POF d'Istituto, la presenza di un mediatore linguistico.

Tutto ciò può essere concretizzato con flessibilità orientandosi verso prove d'esame:

- a "ventaglio" (diverse modalità e tipologie di prove);
- a "gradini" (diversi livelli di raggiungimento delle competenze essenziali);
- a "contenuto facilitato" e conosciuto dall'allievo che individuino il livello di sufficienza e i livelli successivi.

Ad esempio nell'ambito linguistico è possibile passare da un tipo di testo ad un altro, per esempio da testi a figure, a testi misti, a testi verbali. La scrittura documentata, grazie al dossier di documenti -verbali, iconici, grafici- risponde a questa esigenza. Inoltre questa modalità è un'opportunità per tutti gli allievi di trovare il modo di esprimere le proprie conoscenze entro un margine di accettabilità e in rapporto agli stessi indicatori, anche se su base semplificata per gli stranieri, in relazione al loro PDP. Oppure nella terna di italiano è possibile prevedere una prova a contenuto ampio e conosciuto dall'allievo. In ogni caso è possibile ricorrere a modalità testuali a scelta: lettera/diario, completamento di un dialogo, questionario, testo narrativo... Nell'ambito matematico e delle lingue straniere è auspicabile formulare prove a gradini formate da quesiti tra loro dipendenti ma che guidino l'allievo nelle soluzioni richieste dalle più semplici alle più complesse esplicitando chiaramente tutti i passaggi richiesti, o tra loro indipendenti, articolate con richieste graduate che individuano in modo chiaro il livello di sufficienza e i livelli successivi.

### **Indicazioni per la definizione dei criteri per le prove d'esame di licenza di scuola secondaria di primo grado, per la conduzione del colloquio pluridisciplinare e per la prova nazionale a favore degli alunni stranieri**

Si fa riferimento specificamente a quanto riportato nel "Documento Esami di Stato di Ardenno", pubblicato sul sito dell'Istituto, dal quale si evincono le indicazioni per la definizione dei criteri per le prove d'esame di licenza di scuola secondaria di 1° grado per la conduzione del colloquio pluridisciplinare e la prova nazionale a favore degli alunni stranieri. In generale, comunque, dalle Circolari emanate dagli Uffici Scolastici Territoriali vengono tratti i seguenti suggerimenti che il Consiglio di Classe può decidere di adottare e allegare nel documento d'esame di presentazione della classe e degli alunni stranieri in particolar modo:

"Al fine di suggerire un orientamento per le prassi nelle **prove d'esame di licenza di scuola secondaria di primo grado**, ad integrazione e supporto di quanto deliberato nei Collegi Docenti delle singole istituzioni scolastiche, si suggerisce:

\_ di orientare le prove **d'esame scritte** verso proposte a "gradini" (diversi livelli di raggiungimento delle competenze essenziali), che individuino il livello della sufficienza e i livelli successivi;

\_ di condurre il **colloquio** tenendo conto del percorso di apprendimento definito in base alle condizioni di partenza e agli obiettivi conformemente fissati secondo quanto previsto dall'art. 45 del DPR 349/1999 ("Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento: allo scopo possono essere adottati specifici interventi

individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana") e opportunamente documentati nel "giudizio di idoneità per l'ammissione all'esame..." e nella "relazione finale nella quale sono presentate le attività della classe..."

\_ di far sì che il Collegio Docenti adotti tutta la procedura suggerita con apposita delibera.

Alcune procedure possibili sono:

- \_ utilizzare prove scritte contenenti anche richieste adeguate ai livelli di conoscenze, competenze e abilità raggiunte dallo studente straniero;
- \_ tener conto del tempo di presenza dello studente in Italia e dei percorsi specifici seguiti nell'apprendimento dell'italiano-L2.

### **PROVA SCRITTA DI LINGUA ITALIANA**

Si consiglia di:

- \_ prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall'alunno;
- \_ facilitare l'elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi) che orali;
- \_ permettere la consultazione del dizionario bilingue.

### **PROVA SCRITTA DI MATEMATICA**

Si consiglia di:

- \_ prevedere nella prova privilegiando concetti algebrici ed elaborati grafici e strutturando la parte di geometria in modo graduato e facilitando la parte di comprensione del testo e delle consegne con indicazioni adeguate.

### **PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA**

Considerate le competenze accertate nel momento di ingresso dello studente nella scuola italiana, relativamente alla lingua straniera studiata dalla classe; valutato che la lingua studiata è spesso, per gli alunni stranieri, una lingua "terza" veicolata dalla lingua "seconda", si consiglia di:

- prevedere almeno una prova graduata, dove siano presenti alcune richieste adeguate al contenuto conosciuto dall'alunno;
- facilitare l'elaborazione della prova con indicazioni adeguate;
- privilegiare, la comprensione rispetto alla produzione nella definizione dei parametri di accettabilità della prova;
- permettere la consultazione del dizionario bilingue (lingua madre/lingua straniera studiata).

*2^ lingua straniera:*

Nella fase di primo inserimento è possibile che l'alunno straniero sia dispensato dal frequentare le lezioni della seconda lingua straniera, per l'esigenza di focalizzarsi sull'apprendimento dell'Italiano (per l'alunno lingua straniera), ma in una fase successiva gli dovranno essere proposti dei contenuti minimi anche per la seconda lingua straniera.

Si suggerisce di:

- estendere agli alunni stranieri la norma riguardante i ragazzi privatisti e coloro che si trasferiscono da altra scuola;
- prevedere per i ragazzi neo-arrivati in classe terza, la possibilità di sostenere l'esame in una lingua straniera diversa da quelle insegnate nella scuola.

In entrambi i casi si provvederà alla nomina di un commissario d'esame aggregato abilitato.

-Gli alunni che si trasferiscono da altra scuola dove era previsto l'insegnamento di una lingua straniera comunitaria diversa da quella proposta nella nuova scuola, possono, per deliberazione motivata e inappellabile del Consiglio di classe, essere dispensati dal frequentare le lezioni della nuova lingua, con l'obbligo però di sottoporsi, alla fine dell'anno, nella scuola stessa, all'esame sulla lingua di cui avevano iniziato lo studio;

-quando in una scuola sia istituito, un insegnamento facoltativo di lingua straniera corrispondente a quella di cui aveva iniziato lo studio, l'alunno è tenuto a frequentarne le lezioni, poiché la frequenza di detto insegnamento sostituisce a tutti gli effetti quella dell'insegnamento della lingua o letteratura straniera istituito nell'organico della scuola).

### **COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE**

Il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell'intera sottocommissione esaminatrice, dovrà consentire di valutare la maturazione globale dell'alunno. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della responsabilità delle singole sottocommissioni esaminatrici, il colloquio pluridisciplinare potrà riguardare gli approfondimenti delle singole discipline di studio e altri elementi derivanti da qualificate esperienze realizzate. (comma 4.3.3 della CM n. 32 del 14 marzo 2008) Si consiglia di:

- di concordare con lo studente alcuni argomenti e contenuti per le diverse discipline;
- fruire, quando è possibile, dell'intervento di docenti competenti nella lingua straniera co-nosciuta dall'alunno e/o mediatori.

### **PROVA NAZIONALE**

Si consiglia di:

- definire peso/incidenza della prova in modo da non penalizzare lo studente con livello di competenza linguistica inferiore a quello richiesto dalla prova nazionale;
- "sostenere" lo studente con azioni di "facilitazione" che riducano il senso di inadeguatezza: lettura del testo della prova da parte di un insegnante, lettura/ riformulazione delle domande in un linguaggio più semplice...

L'eventuale risultato negativo della misurazione delle prove scritte non preclude necessariamente il buon esito dell'esame, in quanto la valutazione finale terrà conto delle valutazioni sintetiche espresse sulle singole discipline, sulle attività opzionali/facoltative, sul comportamento e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità ed alle attitudini dimostrate".

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

*CM n.24 1/03/2006 "Linee guida per l'accoglienza degli alunni stranieri, ( in particolare II parte Indicazioni operative punto 8 dove si richiama la L.517/77, l'art.4 DPR 275/199.*

*L.517/77 ( accanto alla funzione certificativa si va affermando la funzione regolativa in grado di fornire un continuo adeguamento delle proposte formative alle reali esigenze degli alunni, sollecitazione della partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento).*

*DPR 275/1999 art. 4 (autonomia didattica delle istituzioni scolastiche che prevede che le stesse adottino le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale, vedi CM n. 24/2006.*

*DPR n.394 del 31/08/1999 (adattamento della valutazione ai percorsi personali degli alunni) L.n.53/2003 art.3 (piano di studio individualizzato).*

*DPR 122/2009*

*Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012*

*Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013*

*Circolare Ministeriale 4233 del 19 febbraio 2014*

*Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri - febbraio 2014*